



Comune di Padova

Facendo seguito alla deliberazione n. 2020/0346 del 18/08/2020 volta ad autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione della "Ipotesi di contratto collettivo integrativo per la modifica dell'art. 14 del CCI 31/12/2018 relativo ai criteri per l'attribuzione e per la graduazione dell'indennità di servizio esterno" e dato atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 72 del 13/08/2020, ai sensi dell'art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001;

il giorno 26 agosto 2020

la delegazione trattante di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale sottoscrivono il presente Contratto Collettivo Integrativo del Comune di Padova.

IL COMUNE DI PADOVA

nella persona del Capo Settore Risorse Umane, dott.ssa Sonia Furlan

LA DELEGAZIONE DELLA R.S.U. DEL COMUNE DI PADOVA

ASL VIL FPL

I RAPPRESENTANTI DELLE OO.SS. TERRITORIALI DI CATEGORIA FIRMATARIE DEL CCNL

CGIL FP

CISL FP

UIL FPL

CSA Regioni e AA LL

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
per la modifica dell'art. 14 del CCI 31/12/2018
relativo ai CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE E PER LA GRADUAZIONE
DELL'INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO**

RICHIAMATI:

- l'art. 56-quinquies del Titolo VI "Sezione per la Polizia Locale" del CCNL 21/05/2018 che ha introdotto la nuova indennità di servizio esterno a favore del personale del Corpo Polizia Locale che, in via continuativa, rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza, prevedendo che la stessa:

- abbia un importo giornaliero determinato entro i valori minimi e massimi di € 1,00 ed € 10,00.
- sia commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno
- compensi interamente i rischi e disagi connessi all'espletamento di tale servizio in ambienti esterni;

- sia cumulabile con l'indennità di turno, di cui all'art. 23, comma 5; con l'indennità di vigilanza di cui all'art. 37, comma 1, lett. b), del CCNL del 6/7/1995 e con i compensi connessi alla performance individuale e collettiva;
 - non sia cumulabile con l'indennità condizioni di lavoro di cui all'art. 70-bis del CCNL stesso;
- l'art. 7 comma 4 lett. e) del CCNL 21/05/2018 che stabilisce che è oggetto di contrattazione integrativa "l'individuazione delle misure dell'indennità di servizio esterno di cui all'art. 56-quinques, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri previsti ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione";
- il Contratto Collettivo Integrativo – triennio 2018-2020 sottoscritto in data 31/12/2018, nel quale, all'art. 14, è stata adottata una prima disciplina l'indennità di servizio esterno, con impegno – al punto 3) delle dichiarazioni a verbale - a valutare una riformulazione della stessa;

Dato atto che il Corpo di Polizia Locale viene impegnato in contesti anche difficili di Sicurezza Urbana e che al personale del Corpo è richiesto un elevato standard di professionalità e di competenze, spesso in condizioni di criticità, dove anche l'incolumità fisica viene messa a rischio;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE

- di modificare come segue l'art. 14 del Contratto Collettivo Integrativo – triennio 2018-2020 sottoscritto in data 31/12/2018:

<<Art. 14 INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO - art. 56-quinques CCNL 21/05/2018

1. Al personale di Polizia Locale di categoria C che, in via continuativa, rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera per l'intero turno in servizi esterni di vigilanza, quali il presidio del territorio anche con l'utilizzo di particolari mezzi ed anche in caso di servizi in borghese, compete una indennità giornaliera, il cui importo è determinato in Euro 6.
2. Tale indennità compete nella misura del 50% (Euro 3) al personale di categoria C che, pur comandato di servizio esterno, stante la peculiarità dell'attività specifica, effettua una parte del servizio all'interno, per il completamento dell'attività stessa.
3. Al personale di Polizia Locale di categoria D, che rende la propria prestazione di coordinamento e controllo del personale di cui ai precedenti punti 1. e 2., compete un'indennità giornaliera il cui importo è determinato in Euro 3.
4. A tutto il personale (con esclusione di quello destinato al servizio interno) per l'espletamento dei servizi notturni, serali e diurni delle giornate di sabato, domenica e festivi, compete un'indennità pari a Euro 6.
5. L'indennità di cui ai precedenti commi è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno o parzialmente esterno e compensa interamente i rischi e disagi connessi all'espletamento dello stesso in ambienti esterni.
6. L'indennità di cui al presente articolo:
 - a) è cumulabile con l'indennità di turno, di cui all'art. 23, comma 5 del CCNL 2018;
 - b) è cumulabile con le indennità di cui all'art. 37, comma 1, lett. b), del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - c) è cumulabile con i compensi connessi alla performance individuale e collettiva;
 - d) non è cumulabile con l'indennità di cui all'art. 70-bis del CCNL 2018.
7. Gli oneri per la corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo sono a carico del Fondo risorse decentrate; l'Amministrazione contiene tale spesa prioritariamente nell'ambito della quota di risorse precedentemente destinate agli specifici progetti approvati in materia di legalità, sicurezza e qualità urbana.
8. Per le giornate in cui il dipendente non svolga servizio esterno è possibile comunque riconoscere, ove ne ricorrano le condizioni, l'indennità di cui all'art. 70-bis del CCNL 2018.
9. Il Comandante della Polizia locale comunica mensilmente al Settore Risorse Umane – Ufficio stipendi i nominativi dei dipendenti a cui spetta l'indennità di "servizio esterno" nelle misure sopra indicate.>>

- di dare atto che la presente disciplina entrerà in vigore a decorrere dal 01/09/2020.